

Tipologia:

LAVORO

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Protocollo: **2018712** Data: **28.10.2012**

Oggetto: **Le novità della “Riforma Fornero” in materia di collaborazioni a progetto**

Circ. Min. Lavoro 11.12.2012, n. 29 (vd. all.);

Riferimenti: *Art. 1, co. 23-25 ed art. 2, co. 51-57 L. 28.06.2012, n. 92;*

Art. 19 D.L. 29.11.2008, n. 185; Art. 1, co. 772 L. 27.12.2006, n. 296;

Art. 61-69 L. 10.09.2003, n. 276; Art. 1, co. 3 L. n. 2.08.1990, n. 223; Art. 409 R.D. 28.10.1940, n. 1443 (c.p.c.).

Allegato: **Circolare Ministero del lavoro 11.12.2012, n. 29**

LE NOVITA' DELLA “RIFORMA FORNERO” IN MATERIA DI COLLABORAZIONI A PROGETTO

Gentile Associato,

come noto il contratto di collaborazione a progetto è disciplinato dall'art. 61 e ss. del D. Lgs. n. 276/2003, normativa introdotta al dichiarato scopo di limitare le collaborazioni coordinate e continuative volte ad eludere le norme inderogabili – sostanziali e previdenziali - a tutela del contratto di lavoro subordinato.

La Legge Biagi aveva a tal fine previsto che il presupposto dell' assenza della subordinazione, l'indipendenza operativa del collaboratore e l'oggetto della prestazione confluissero in un regolamento contrattuale formulato per iscritto, volto a disciplinare l'esecuzione di un progetto, un programma o una fase di lavoro.

La “Riforma Fornero” (art. 1, co. 23 e 24, L. 92/2012), al fine di limitare ulteriormente l'utilizzo del contratto di collaborazione, ha rivisto la disciplina del progetto, del corrispettivo e del diritto di recesso, dettando modifiche da applicare ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore, il 18 luglio 2012, della riforma stessa (art. 1, co. 25).

Relativamente alla disciplina del progetto, l'art. 1, co. 23 della L. n. 92/2012 prevede che i rapporti di collaborazione debbano essere riconducibili ad uno più progetti specifici e, contrariamente alla disciplina previgente, esclude la possibilità di ricondurre il rapporto di collaborazione a dei programmi di lavoro o fasi di esso.

La riforma prevede che il progetto non sia solo indicato, ma che le parti debbano descriverlo formalmente ed analiticamente, specificandone il contenuto che lo caratterizza, la cui realizzazione deve essere oggettivamente verificabile. Pertanto, il progetto non deve limitarsi ad una descrizione che sostanzialmente si risolve in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, ma deve prevedere un' attività che non si confonda con quella del committente e si caratterizzi per autonomia di contenuti ed obiettivi.

Inoltre, l'art. 1, co. 23, lett. a) della L. n. 92/2012 prevede che il contratto di collaborazione a progetto non può essere stipulato per lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati anche dalla contrattazione collettiva, in quanto lo scarso margine di autonomia del collaboratore è un indice dell'assenza di un effettiva autodeterminazione nella prestazione.

La riforma Fornero riecheggia, per tale aspetto, l'evoluzione giurisprudenziale degli orientamenti della Cassazione Sezione Lavoro in tema di subordinazione e riconoscimento degli indici del rapporto di lavoro dipendente in presenza di mansioni dal contenuto professionale e tecnico giudicato come non significativo.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

Sulla scorta di tali novità normative la recente circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2012, al dichiarato scopo di fornire direttive per gli accessi ispettivi, individua un elenco non esaustivo di prestazioni riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato, quand'anche svolte sulla scorta di contratti di collaborazione a progetto.

Tra le diverse attività elencate vi sono gli addetti alle agenzie ippiche, gli addetti alle pulizie, i commessi e gli addetti alle vendite, gli addetti ai servizi di segreteria ed i terminalisti.

Al fine di garantire anche al collaboratore a progetto un compenso commisurato alla quantità ed alla qualità della prestazione resa, l'art. 1, co. 23, lett. c) della L. n. 92/2012 prevede che detto compenso non possa essere inferiore ai minimi retributivi individuati in modo specifico dalla contrattazione collettiva per le mansioni tipiche od equiparabili o, in mancanza della contrattazione collettiva specifica, alle retribuzioni minime applicate alle figure professionali con competenze ed esperienze analoghe al collaboratore.

A tal proposito merita di essere citato, al fine di evidenziare il diverso e più incisivo valore precettivo della norma sopravvenuta, l'art. 1, co. 772 della L. n. 296/2006 che a far data dal 2007 aveva previsto che il compenso dei contratti a progetto doveva avere come riferimento i livelli salariali individuati dalla contrattazione collettiva per le attività analoghe.

Si segnala che il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 29/2012, prevede che nelle more della regolamentazione della materia da parte della contrattazione collettiva, gli ispettori devono di norma non emettere un provvedimento di diffida accertativa, perché tale provvedimento deve basarsi su dei parametri obiettivi ed inequivocabili.

L'assenza del progetto o l'inesistenza di almeno uno dei suoi elementi essenziali, rappresentati dal collegamento ad un risultato finale autonomamente identificabile rispetto all'oggetto sociale del committente e dalla realizzazione di prestazioni non meramente esecutive o ripetitive, comportano la possibilità che in sede di ispezione il contratto a progetto sia ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato.

Per i collaboratori che svolgono le stesse attività dei dipendenti del committente e per i collaboratori che svolgono le proprie prestazioni non in maniera autonoma ma in maniera analoga a quelle svolte dal personale dipendente del committente, si applica la presunzione relativa di subordinazione del rapporto.

La presunzione di subordinazione non si applica per le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dalla contrattazione collettiva nazionale comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale.

Infine, al fine di ridurre progressivamente il differenziale di costo contributivo tra contratti di collaborazione e contratto di lavoro subordinato, l'art. 2, co. 57 della L. 92/2012 prevede il progressivo incremento dell'aliquota contributiva per tutti gli iscritti alla gestione separata dell'I.N.P.S..

Per gli iscritti ad altre forme pensionistiche l'aliquota contributiva passerà dall'attuale 18% al 20% del 2013, sino a giungere all'aliquota del 24% che sarà applicata a partire dal 2016.

Analogamente, anche per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme pensionistiche gli incrementi prevedono che l'aliquota contributiva passi dall'attuale 27% al 28% del 2014, sino ad arrivare al 33% che sarà applicato a decorrere dal 2018.

Si anticipa che nelle prossime circolari sarà approfondita la disciplina dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego (A.S.p.I.) atteso che, relativamente ai rapporti di collaborazione l'art. 2, co. 51-56 della L. n. 92/2012, con decorrenza 1° gennaio 2013, abroga l'indennità di disoccupazione prevista dall'art. 19 del D.L. n. 185/2008 ed introduce un' indennità di disoccupazione una tantum per i collaboratori a progetto in regime di mono committenza, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'I.N.P.S. e che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 51.

Nel periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 l'indennità sarà pari al 5% del minimale annuo di reddito (art. 1, co. 3 L. n. 2.08.1990, n. 223) moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

L'indennità sarà liquidata in un'unica soluzione se l'importo è minore o uguale a 1.000,00 euro, mentre per gli importi superiori l'indennità verrà corrisposta mensilmente.

Cordiali saluti.

per ASSOSNAI

I consulenti Lavoro

Rag. Antonio Palmisano Avv. Enrico Claudio Schiavone